

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
FABIO MUSSI

**La seduta comincia alle 9,30.**

TIZIANA VALPIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Bono, Brancher, Cicchitto, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Frattini, Galati, Gamba, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martusciello, Mattarella, Micciché, Pescante, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Rosso, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Stucchi, Tortoli, Tremonti, Urbani, Valducci, Viceconte, Viespoli, Vietti e Violante sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono sessantotto, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Seguito della discussione della proposta di legge: S. 1578 – D'iniziativa del senatore Cirami – Modifica degli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale (approvata dal Senato) (3102) e delle abbinare proposte di legge: Man-**

**tini; Sgobio ed altri; Boato ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Fanfani ed altri; Cento ed altri; Finocchiaro ed altri; Fanfani ed altri; Carboni ed altri; Fanfani ed altri; Leoni ed altri; Bonito ed altri; Buemi ed altri; Bonito ed altri; Fanfani ed altri; Pistone ed altri; Fanfani (3024-3107-3108-3109-3110-3111-3112-3113-3114-3115-3116-3117-3118-3119-3120-3121-3147) (ore 9,39).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, d'iniziativa del senatore Cirami: Modifica degli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale; e delle abbinare proposte di legge d'iniziativa dei deputati Mantini; Sgobio ed altri; Boato ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Fanfani ed altri; Cento ed altri; Finocchiaro ed altri; Fanfani ed altri; Carboni ed altri; Fanfani ed altri; Leoni ed altri; Bonito ed altri; Buemi ed altri; Bonito ed altri; Fanfani ed altri; Pistone ed altri; Fanfani.

Ricordo che nella seduta di ieri si è svolta la discussione sulle linee generali.

**(Esame dell'articolo unico – A.C. 3102)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico, nel testo della Commissione, e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A – A.C. 3102 sezione 2*).

Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere, distribuito in fotocopia (*vedi l'allegato A – A.C. 3102 sezione 1*).

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, intervengo anche in relazione a quest'ultima sua affermazione: la Commissione bilancio ha espresso il prescritto parere. Se lei non lo avesse detto, avrei chiesto se la Commissione bilancio avesse espresso il parere sugli emendamenti alla proposta di legge Cirami; infatti, non mi risultava che su questo provvedimento fosse stato richiesto il parere.

Signor Presidente, le devo porre due o tre problemi. Il primo è proprio questo: come risulta dalla relazione di accompagnamento al provvedimento, la Commissione o, per meglio dire, le Commissioni riunite hanno ritenuto di non acquisire il parere della Commissione bilancio. Nella relazione di accompagnamento sono spiegati anche i motivi di tale decisione: le Commissioni congiunte ritengono che questo sia un provvedimento totalmente ordinamentale e che, quindi, non vi sia bisogno di richiedere il parere alla Commissione bilancio. Si è svolta una votazione in Commissione e la Commissione ha deciso a maggioranza di non richiederlo.

Signor Presidente, siccome l'articolo 73, comma 1, del nostro regolamento prevede che il Presidente della Camera possa acquisire questo parere in ogni momento del procedimento, avrei chiesto a lei di farlo. Dico « avrei » perché, se la notizia fornita dalla Presidenza indica che il parere è stato reso, ciò significa che il Presidente della Camera è già intervenuto per ottenerlo. Dunque, su questo primo aspetto mi ritengo soddisfatto. Qualora ciò non fosse accaduto, chiedo formalmente che la Presidenza della Camera acquisisca il parere della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti, ai sensi dell'articolo 73, comma 1. Signor Presidente, è del tutto evidente che questo è un provvedimento che, almeno nella stesura attuale — vengono annunciati emendamenti interamente sostitutivi —, comporta sicuramente oneri.

Signor Presidente, capirà bene come sia una pura finzione sostenere che non ci

sono oneri, nel momento in cui un certo numero di processi viene trasferito da una sede ad un'altra. Anche la formula secondo cui gli oneri sono coperti con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia sarebbe stata positiva, nel senso di risolvere il problema.

Tuttavia, il fatto di non prevedere nemmeno una clausola di salvaguardia rende questo provvedimento assolutamente non coperto. Da un lato, non è quantificata la spesa — in questo senso, signor Presidente, porrò successivamente una seconda questione — e dall'altro esso è privo di relazione tecnica: quindi, non sappiamo quanti casi possano verificarsi, si stiano verificando o si siano verificati in passato, perché, non essendoci una relazione tecnica, noi non abbiamo questo dato, ma sicuramente ce ne saranno.

Il semplice trasferimento di carte, il semplice trasferimento dei processi da una sede ad un'altra, soprattutto se sono numerosi, comporta sicuramente oneri. Ebbene, chi farà fronte a questi oneri? Qual è la quantità di questi oneri? Questo provvedimento non lo dice e, quindi, è necessario che la Commissione bilancio lo esamini.

Infatti, signor Presidente, la Commissione bilancio non è investita solo della quantificazione e della copertura, ma, in base alle sue competenze, è investita anche di una valutazione sul provvedimento: se comporti o meno oneri.

Quindi, non può essere l'Assemblea a procedere senza un parere della Commissione, né le Commissioni I e II possono valutare se vi siano o meno oneri. È proprio la Commissione bilancio ad essere preposta a questa valutazione, magari anche per dire che non vi sono oneri: in ogni caso, procedere senza il parere della Commissione bilancio è un errore. Tenga conto, signor Presidente, che proprio ultimamente il ministro dell'economia e delle finanze Tremonti, in questo sollecitato anche dai richiami di più alto profilo costituzionale, ha sostenuto che le Camere, un po' a cuor leggero, trasgrediscono l'articolo 81, comma 4, della Costituzione e lo stesso ministero ha proposto al Governo

un decreto-legge, cosiddetto « taglia-spesa », per modificare la legge n. 468 del 1978 che disciplina le coperture dei vari provvedimenti. Lei vedrà bene che, a distanza di poche ore, noi continuiamo con questo andazzo per cui, alla fine, i fondi previsti finiranno per diventare l'unico vero capitolo del bilancio dello Stato nel quale far riverberare tutte queste questioni.

La seconda questione, signor Presidente, che desideravo sottoporre alla sua attenzione, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento, è proprio la seguente. In pratica, l'articolo 79 del regolamento, ai commi 5 e 6, prevede che sui provvedimenti debba essere acquisita una relazione tecnica. Ora, devo dire molto correttamente, il presidente Bruno ha sottoposto all'attenzione dell'ufficio di presidenza e anche della Commissione questa esigenza e si dà atto nella relazione di accompagnamento che le Commissioni non hanno ritenuto necessario acquisire questa relazione tecnica.

Signor Presidente, devo sottoporre alla Presidenza all'Assemblea, invece, l'esigenza che questa relazione tecnica sia acquisita per i motivi che ho illustrato sulla parte della quantificazione e della copertura degli oneri, ma ce ne sono altre anche dal punto di vista della disciplina ordinamentale. Comprendo che l'articolo 79 fa riferimento all'attività istruttoria delle Commissioni, ma noi ci troviamo in una circostanza piuttosto straordinaria — per tanti motivi, anche per l'attenzione che ha destato questo provvedimento nei rapporti tra maggioranza e opposizione — e, quindi, richiamerei l'attenzione della Presidenza, magari anche per un comportamento straordinario ed eccezionale nel richiedere questa relazione tecnica.

La terza questione è una richiesta formale che formulo alla Presidenza della Camera, per conto del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo, nel senso di applicare l'ultimo periodo dell'articolo 85, comma 2 del regolamento.

Le chiederei di valutare l'opportunità che il Presidente della Camera usufruisca di questa prerogativa che gli è concessa

dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 85. Non vi è bisogno che mi dilunghi ulteriormente poiché lei, signor Presidente, si rende ben conto che l'interesse sociale suscitato da questo provvedimento è di così vasta portata che risulta indispensabile consentire un ampio esame da parte dell'Assemblea. Infatti, limitare la durata degli interventi ai consueti 20 minuti, può, sicuramente, determinare una strozzatura del dibattito, invero già strozzato in Commissione dove, con tempi ristrettissimi, si è proceduto a colpi di maggioranza, impedendo sovente lo svolgimento di interventi che pure erano stati richiesti; ciò perché, avendo i due presidenti deciso di contingentare i tempi complessivi a disposizione delle varie fasi istruttorie, alla fine non tutti hanno potuto parlare.

L'ultima questione, signor Presidente, consiste in un richiamo all'articolo 8 del regolamento. Signor Presidente, faccio questo richiamo all'articolo 8 del regolamento chiedendole di pronunciarsi al riguardo. Avrei dovuto già ieri fare questo rilievo regolamentare e chiedere alla Presidenza di pronunciarsi, però pensavo non fosse necessario; devo dire la verità, ero convinto che il Presidente Casini avrebbe provveduto senza bisogno di una richiesta formale. Invece, visto che ciò non è accaduto, pongo formalmente questa questione.

Signor Presidente, nel corso della vicenda che interessa questo provvedimento un nostro autorevole e potente collega — presidente della Commissione giustizia —, ad un certo punto, andando forse anche oltre le sue intenzioni, ha affermato che, se nei voti segreti vi fossero state delle defezioni da parte della maggioranza, sarebbe stato sciolto il Parlamento e si sarebbe tornati a votare. Ero convintissimo che il Presidente Casini, per il buon andamento dei nostri lavori, avrebbe precisato che si era trattato di un'affermazione almeno non competente, non voglio dire altro. Siccome stiamo parlando di legittimo sospetto, non vorrei che qualcuno avesse il legittimo sospetto che i colleghi della maggioranza non fossero sereni nel dare i loro voti. Per questo,

signor Presidente, le chiederei cortesemente di sottoporre la questione al Presidente Casini – se non ritiene di essere lei stesso tenuto a rispondere – e di precisare che, perlomeno, si è in presenza di un'incompetenza del presidente della Commissione nello sciogliere il Parlamento se i voti non corrispondono ai suoi desideri.

**PRESIDENTE.** Onorevole Boccia, lei è sempre impegnativo. Le rispondo, spero esaurientemente, seguendo il filo delle quattro questioni che lei ha posto poiché in questa sede non solo lei ha sollevato obiezioni sulla mancata espressione del parere della Commissione bilancio sul testo della proposta di legge in esame.

Devo rilevare, anzitutto, che la proposta di legge non è stata assegnata per il parere a tale Commissione in sede consultiva proprio per i profili meramente ordinamentali del testo che non presuppongono nuovi oneri finanziari rispetto alla legislazione vigente. Invece, la Commissione si è espressa su emendamenti che, espressamente, prevedevano oneri e sono anche in possesso del relativo deliberato. È stata avanzata nelle Commissioni riunite, affari costituzionali e giustizia, la richiesta di sottoporre la proposta di legge alla Commissione bilancio, ma le suddette l'hanno rigettata.

Ad ogni modo, la Presidenza della Camera ritiene che, a confermare la mancanza di oneri del provvedimento, possa intervenire – se lo ritiene – il rappresentante del Governo. Pertanto, concluderei la prima risposta con la seguente osservazione, vale a dire con la possibilità che si attribuisce al Governo di rispondere ad un quesito, ad un'obiezione.

Quanto al secondo punto, concernente le relazioni tecniche, va detto che il Governo le presenta sempre sui suoi provvedimenti ed esse rappresentano un atto dovuto nel caso di provvedimenti che recano nuovi oneri finanziari. Nelle Commissioni riunite mi pare sia stata inoltrata la richiesta di accompagnare al testo relazioni tecniche, ma tali Commissioni non l'hanno ritenuta necessaria. Pertanto, siamo ancora nel rispetto del regolamento,

anche con riferimento ai precedenti fattuali della sua applicazione.

In merito alla terza questione, riguardante l'aumento del termine degli interventi di ciascun deputato, prevista dall'apposito comma dell'articolo da lei citato, mi rivolgerò al Presidente della Camera per rappresentargli la sua richiesta.

Infine, per quanto riguarda l'articolo 8 del regolamento, in base al quale la funzione del Presidente della Camera è quella di assicurare il buon andamento dei lavori, e per quanto attiene alla censura che lei chiede circa il parere espresso dal presidente Pecorella, non credo vi sia bisogno di un particolare intervento perché la Camera non la possiamo sciogliere né io né lei né il presidente Pecorella e neanche il Presidente Casini, ma solo il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere. La questione ha trovato già soluzione nel testo fondamentale che si chiama Costituzione della Repubblica. I pareri espressi difformemente rientrano nella responsabilità di ciascun deputato, e – lo voglio aggiungere – persino di ciascun cittadino.

Pertanto, per le suddette questioni, le ho già detto che attengono alla responsabilità del Presidente della Camera a cui trasmetterò le sue richieste con la massima celerità.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

**GRAZIELLA MASCIA.** Signor Presidente, ragionando concretamente sulla storia del legittimo sospetto, crediamo vi sia un legittimo sospetto con riferimento alle esperienze concrete che hanno visto spostamenti di processi eclatanti in momenti storici particolarmente rilevanti che non hanno garantito, a nostro avviso, lo svolgimento sereno e giusto di un processo.

Pertanto, non abbiamo sentito e non sentiamo il bisogno di mettere in discussione tale aspetto; se mai dovessimo ragionare oggi sull'istituto della rimessione, lo faremo in termini addirittura restrittivi, poiché consideriamo tale istituto pres-

soché residuale nella società di oggi. Pensiamo siano altre le priorità che riguardano la questione della giustizia. In questo momento vi sono enormi contraddizioni con riferimento a riti negati e gli argomenti all'ordine del giorno proprio in questi giorni (mi riferisco alla questione dei detenuti, alle condizioni delle carceri) sono aspetti che dimostrano quanto di arretrato vi sia da affrontare in materia di giustizia.

D'altra parte che la fretta e la necessità di proporre la questione del legittimo sospetto all'ordine del giorno siano motivate non da ragioni oggettive relative alla giustizia in sé, ma da un fatto politico è noto.

La questione ha suscitato l'indignazione nel paese e vi sono state, non a caso, manifestazioni a riguardo; probabilmente questo istituto è adesso conosciuto persino da persone che non leggono i giornali tutti i giorni. È diventata una questione popolare ed oggi tutti hanno più o meno compreso cosa voglia dire il termine legittimo sospetto.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
PUBLIO FIORI (ore 9,55)

GRAZIELLA MASCIA. Questo per dire dunque che qui vi è una questione politica, che è giusto ricordare proprio per affrontare nel modo più corretto una partita legislativa che chiama in causa una responsabilità che è alta in questo momento; essa la chiama in causa in particolare, non soltanto perché il dibattito si presenta difficile, ma perché va a toccare anche altri organi istituzionali che andrebbero tutelati. Mi riferisco naturalmente al dibattito che non si è potuto svolgere sino in fondo nel Consiglio superiore della magistratura ed anche al rischio che, in virtù di una urgenza e di una necessità di « portare a casa » una norma finalizzata ad una specifica questione, si vadano a ledere i ruoli e i principi di un organismo costituzionale che noi tutti dovremmo tutelare.

È dunque bene ribadire che questa norma che ci viene proposta ha un'origine,

che è quella dei processi in corso sui quali vi sarà una ricaduta immediata, se i tempi saranno quelli proposti dalla maggioranza; noi vogliamo affrontare la questione però sotto il profilo dei principi, proprio perché sottolineiamo il problema — pensiamo che sia giusto farlo — ma pensiamo poi di affrontare il problema sotto il profilo delle conseguenze in termini più generali.

La prova che questa vicenda scaturisca da questa questione di legittimità costituzionale sollevata da alcuni deputati eccellenti nell'ambito di processi che li riguardano è data non soltanto dalla fretta, ma anche, per esempio dal comma 3 della proposta che viene avanzata, laddove si afferma che il giudice deve comunque sospendere il processo e lo svolgimento delle conclusioni della discussione non possono essere pronunciate — il decreto che dispone il giudizio o la sentenza — fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o che rigetta la richiesta.

Questa materia è già stata oggetto di diverse interpretazioni e di sentenze della Corte costituzionale; dunque sul terreno dell'incostituzionalità ci siamo già espressi ieri.

Vorrei semplicemente aggiornare il dibattito con uno scritto di Glauco Giostra, che non è mio ed è quindi molto più autorevole, su *Diritto e giustizia*, nel quale si riafferma un concetto di grande buon senso, a mio avviso: la soluzione politica delle questioni giudiziarie è forse istituzionalmente ancora più pericolosa della soluzione giudiziaria delle questioni politiche che con essa si dice di voler contrastare, non foss'altro perché un provvedimento giudiziario ingiusto trova molteplici rimedi endoprocessuali, mentre un intervento legislativo « a gamba tesa » su uno o più processi non conosce rimedi, salvo il controllo di costituzionalità, e riverbera i suoi effetti perniciosi sull'intero ordinamento. E sarebbe davvero — insiste ancora — difficile per la Corte costituzionale salvare l'articolo 47. Ne ha la consapevolezza anche il legislatore che ha pensato di poter scongiurare una declaratoria di incostituzionalità con il terzo comma dell'articolo

49, alla cui stregua, se la questione di rimessione costituisce riproposizione di una precedente già respinta ed è fondata sui medesimi motivi, il processo non si sospende. Il tentativo è quello di farsi carico delle censure espresse dalla Corte costituzionale, nella famosa sentenza n. 353 del 1996, in ordine ai possibili effetti paralizzanti derivanti da un uso strumentale dell'istituto. Appare piuttosto evidente l'inidoneità del mezzo al risultato.

Dunque su tale aspetto relativo alla sospensione del processo, che sembra materia addirittura di discussione all'interno della maggioranza per un eventuale emendamento e su cui il Presidente della Repubblica in qualche modo si era espresso, credo siano sufficienti queste parole per dire che il tentativo di porre rimedio sulla base delle sentenze già pronunciate non è un tentativo ben riuscito. Il profilo di incostituzionalità, anche rispetto alla formulazione che è stata usata nel testo, è un punto che rimane aperto.

E tuttavia, poiché, come è noto, questa vicenda nasce dalla recentissima sentenza della Corte di cassazione in cui si dice che, così come è formulata oggi, la norma restringerebbe l'ambito di applicazione dell'istituto della rimessione previsto dalla legge delega n. 81 del 1987, penso sia bene ricostruire in qualche modo questi passaggi, a testimoniare che, a nostro avviso, questa restrizione della legge delega, seppure legittima — come è scritto anche in molte sentenze della Corte, che considera legittima una parziale restrizione di una legge delega, perché è un fatto di scelte politiche e legislative — noi nutriamo dei dubbi circa il fatto che, in questo caso, vi sia stata una restrizione.

Infatti, la commissione governativa si preoccupò del problema derivante dal fatto che l'espressione « legittimo sospetto » contenuta nella legge delega era una forma troppo vaga e generica e già allora, alla vigenza del codice del 1930, erano sorti dubbi di legittimità costituzionale, soprattutto con riferimento al principio per cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale preconstituito per legge.

Dunque, in quella commissione si lavorò sulla base di questa preoccupazione e si arrivò a definire opportunamente una norma meno « giuridica ». L'inopportunità della genericità delle formule che erano state utilizzate a suo tempo dall'articolo 55 erano già state segnalate dalla dottrina e avevano provocato interpretazioni molteplici e talora discordanti in ordine all'individuazione dei presupposti applicativi. È per questa ragione che poi la dottrina si espresse negativamente e sottolineò la necessità di una congrua specificazione delle ipotesi di legittimo sospetto tale da escludere il configurarsi di una vera e propria discrezionalità nella loro interpretazione e, dunque, l'esigenza di pretendere una certa qualità della fattispecie, perché solamente l'esistenza di parametri oggettivi poteva e può portare ad una scelta del giudice che dipenda direttamente ed effettivamente in via generale da una norma giuridica e non da una scelta operata da un soggetto diverso dal legislatore.

La possibilità di sottrarre il processo al giudice naturale era stata, quindi, già discussa in diverse situazioni ed era stata oggetto di dibattiti molto approfonditi, tanto che questa esigenza aveva portato il dibattito parlamentare fino a proporre l'abrogazione della direttiva n. 15 — quella che poi era diventata la n. 17 — sostenendo che l'espressione « legittimo sospetto », per la sua indeterminatezza, si prestava a indebiti spostamenti di processi a sedi più compiacenti di quelle naturali. Nel progetto definitivo, infatti, si era ritenuto che la formula dovesse recuperare integralmente ed espressamente tutti i criteri elaborati dalla giurisprudenza nell'interpretazione dell'articolo 55 del codice allora vigente, segnalati anche dalla Suprema corte.

I limiti entro i quali dovevano essere applicate le norme in questione erano stati individuati dalla Suprema corte, specificando come la rimessione fosse legittima quando fondata su alcuni presupposti di fondo: in primo luogo, il carattere di eccezionalità — quindi, esorbitante dai clamori e dai turbamenti creati da quasi ogni fatto criminoso — e, in particolare, che la

stessa eccezionalità rivestisse un carattere eminentemente locale, tale da poter essere rimosso spostando il processo da una sede all'altra. Infatti, se queste caratteristiche di località non fossero state presenti, è evidente che questo spostamento non avrebbe avuto senso e, soprattutto nel caso di turbative di carattere generale che avessero origine da concezioni politiche, sociali del popolo, nelle loro varie articolazioni istituzionali e di fatto, allora, in questi casi, il processo sarebbe dovuto rimanere esattamente nella stessa sede, essendo inutile, in questo caso, l'istituto della rimesione.

L'altro presupposto che veniva richiesto era il carattere di gravità, che nella nuova formulazione viene abolito. Considerate tutte le indicazioni della storia che va dagli anni precedenti al 1987 — dalle sentenze sul codice vigente del 1930 fino al nuovo codice di procedura penale —, possiamo affermare che l'articolo 45, nella sua formulazione definitiva, risponde pienamente alle indicazioni della legge delega, indicando, in modo chiaro, i casi in cui possono ravvisarsi i motivi del legittimo sospetto.

Credo si debba considerare anche un altro aspetto che forse viene taciuto e che è stato messo in ombra persino nel dibattito svolto fino a questo momento, ossia che il giusto principio di tutelare l'imparzialità del giudice deve accompagnarsi, in presenza di un processo tendenzialmente accusatorio, come quello vigente, alla tutela delle parti processuali, le quali, evidentemente, non possono essere imparziali. Ne deriva che riproporre la dizione del legittimo sospetto — oltre alle questioni già sottolineate più volte riguardanti il dubbio di compatibilità con l'articolo 25 — avrebbe, di fatto, garantito solo l'imparzialità del giudice e non la libera determinazione delle parti.

L'imparzialità del giudice passa, oggi, con il nuovo rito tendenzialmente accusatorio, anche attraverso la libertà di determinarsi delle altre parti processuali. Dunque, il pregiudizio della libertà di determinazione di tutte le parti processuali

deve essere tale da riflettersi sull'imparzialità del giudice e, dunque, arrivare a turbare lo svolgimento del processo.

Appare, quindi, evidente, a mio avviso, che l'attuale normativa tutela tanto l'imparzialità quanto la terzietà del giudice ed il ritorno ad espressioni quali quelle del legittimo sospetto creerebbe un'inevitabile ed inaccettabile assenza di cause di rimesione del procedimento, laddove fosse compresa la libertà di determinazione, ad esempio, dei difensori dell'imputato.

Possiamo, dunque, affermare che, non solo la formula attualmente vigente corrisponde pienamente alla delega concessa in quel momento, ma che, addirittura, vi sia, in questo caso, un allargamento concettuale della sfera di incidenza dell'istituto, in linea con quanto già evidenziato, alla luce delle applicazioni giurisprudenziali della vecchia normativa. Sarebbe, dunque, che l'oggetto tutelato si sia trasferito dal giudice — nel senso, precedentemente indicato, di giudice organo — al più generale contesto processuale.

Penso che questi aspetti, queste sottolineature — ossia la capacità di allargare persino l'ambito di applicazione di questo istituto o, comunque, di un esame dei casi da considerare — ci confermino che, in definitiva, non solo non vi sono dubbi di legittima costituzionalità della formulazione attuale dell'articolo 45 (sono tutti privi di fondamento), ma, addirittura, siamo di fronte ad una sua estensione.

Inoltre, il ritorno a formule generiche che fanno riferimento al solo giudice, oltre che pericoloso, sarebbe incostituzionale, alla luce, non solo dell'articolo 25 della Costituzione, ma soprattutto del nuovo articolo 111, approvato con la legge costituzionale del 1999, n. 2, perché difficilmente sarebbero conciliabili concetti come contraddittorio o diritto di difesa con il famoso termine «legittimo sospetto» — che oggi si vuole reintrodurre nell'ordinamento — e che, invece, restano completamente disancorati da elementi oggettivi, nonché dalla realtà costituzionale e processuale dell'oggi.

La questione che consideriamo più importante e fondamentale è quella riguar-

dante il principio, non solo perché abbiamo presente la connessione con l'aspetto politico e le ricadute con processi in corso, perché se il principio che si vuole reintrodurre fosse positivo per l'insieme della giurisdizione, per la coerenza con aspetti costituzionali, allora anche diversamente potrebbero essere considerate le ricadute politiche. Non è questo il punto.

Siamo di fronte, non solo ad un caso di un uso privato — come qualcuno ha detto — del Parlamento (dei modi in cui si vuole affrontare la discussione e dei tempi con cui tenta affrettarla), ma anche allo stravolgimento di principi fondamentali che hanno fatto tanto discutere giuristi eminenti e di cui vi è traccia nella storia di tutti questi decenni e che oggi rischiano di essere stravolti proprio per l'utilizzo privato del Parlamento.

Ora, ci pare che l'aspetto della sospensione del processo e la questione di principio sul legittimo sospetto siano i punti fondamentali. I restanti aspetti specifici potranno essere esaminati meglio, nel corso dell'esame degli emendamenti, ma è fuor di dubbio che l'impianto su cui ragioniamo è completamente alternativo rispetto a questo testo: con l'insieme dei nostri emendamenti riproponiamo, in sostanza, il testo attuale. Ripeto: se mai avessimo dovuto mettere mano a questo istituto, avremmo ragionato in termini ancora più restrittivi, in termini di attualizzazione rispetto alle novità della società, alle nuove tecnologie ed anche ai modi in cui viaggiano l'informazione e la comunicazione in una società moderna. Ponendoci da questo angolo di visuale, avremmo anche avuto considerazione per le ipotesi eccezionali di spostamento dei processi in deroga all'articolo della Costituzione che pone la garanzia del giudice naturale preconstituito per legge; ma, in una situazione come questa, anche alla luce del dibattito svoltosi nelle Commissioni, riteniamo che la riproposizione dei principi e dell'articolazione del testo vigente sia la scelta migliore che possiamo esprimere, la quale, oltre ad essere supportata da pronunce della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, si ispira ad una tesi politica

che noi consideriamo quella giusta (*Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

### **Preavviso di votazioni elettroniche**

(ore 10,15).

**PRESIDENTE.** Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

### **Si riprende la discussione.**

#### **(Ripresa esame articolo unico — A.C. 3102)**

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

**ANTONIO SODA.** Signor Presidente, colleghi, in una nota elaborata dal presidente del nostro gruppo, di riflessione e di documentazione su questo tema, la questione dello scontro sulla proposta di legge d'iniziativa del senatore Cirami è stata definita una battaglia contro l'arbitrio del potere. Credo che, al di là di quanto è risuonato in quest'aula ed anche nel paese, al di là della concentrazione dell'attenzione sull'incidenza di questa proposta di legge sul processo a carico dell'onorevole Previti e del Presidente Berlusconi, l'attenzione vera delle singole coscienze dei deputati presenti in quest'aula dovrebbe riguardare proprio il rapporto tra legge e potere.

Io sono tra quelli che, in assenza di una grande tradizione di romanzo storico nel nostro paese, hanno sempre sostenuto che il giacimento culturale più autentico ed anche più originale della nostra storia sia nel melodramma. Quindi, consentitemi di rappresentarvi quanto nel melodramma si è scritto e quanto, in particolare, con ritmi

moderni per l'epoca ed ancora oggi affascinanti, è stato proposto dalla mente geniale di Monteverdi.

Egli ha composto un'opera *L'incoronazione di Poppea*, che, al di là di tutte le intricate vicende che l'attraversano, trova il suo momento culminante in un dialogo serrato, scandito anche musicalmente da un ritmo di biscrome acceleratissimo nel quale Seneca, il filosofo, rivissuto in termini cartesiani all'epoca, quindi il filosofo del dubbio e della razionalità del dubbio, scongiura Nerone dal fare un uso strumentale e arbitrario del suo potere nel dettare le leggi. E a Seneca Nerone risponde in questi termini: « La legge è per chi serve e se vogli'io posso abolir l'antica e indur le nove ». Di fronte a questa proclamazione che le regole sono per i servi e che il potere è sciolto dalle regole Seneca replica: « Sregolato voler non è volere ». « La ragione è misura rigorosa per chi ubbidisce e non per chi comanda » — insiste Nerone. « L'irragionevole comando » — conclude Seneca — « distrugge l'obbedienza. ».

Vi è dunque la necessità che la legge, con il suo carattere di astrattezza, di generalità, di equilibrio tra valori, di temperamento di esigenze, abbia in sé la forza ragionevole per essere condivisa e per essere ubbidita, e questa legge soprattutto deve valere anche e prima di tutto per il potere. Questo non è accaduto in questo primo anno di legislatura. Noi abbiamo assistito a troppe, insistenti leggi dettate per interessi particolari, a volte di categorie, a volte di corporazioni, corporazioni persino criminali come nell'ipotesi del rientro dei capitali illegalmente esportati e detenuti *contra legem* all'estero, a volte per favorire interessi e grumi di potere non trasparenti, ma non eravamo mai giunti ad una curvatura della legge per interessi personali.

La Casa delle libertà ha sempre replicato, sostenendo che, al contrario, l'istituto del legittimo sospetto è una delle garanzie fondative dello statuto di libertà e di difesa di ogni cittadino di fronte al giudice sospetto. Così non è. In tutte le democrazie, comprese quelle nelle quali il legittimo

sospetto trova spazio e disciplina, esso è sempre stato visto come un istituto di carattere eccezionale e non uno degli elementi dello statuto di garanzia dell'imputato o delle altre parti del processo. Istituto eccezionale da ricollegarsi storicamente alla possibile influenza dell'ambiente nel processo di determinazione libero dei giudici e delle altre parti del processo.

Mai è stato visto come elemento costitutivo dello statuto dell'imputato. Ho più volte ricordato la famosa circolare del 28 ottobre del 1939 del guardasigilli Grandi che, proprio in virtù dell'eccezionalità dell'istituto invitava i procuratori generali a farne un uso moderato e, soprattutto, a dare contenuto, determinatezza, specificità, concretezza a questa espressione generica che, altrimenti, restando indeterminata, avrebbe provocato i peggiori abusi e la possibilità di sottrarsi alla giurisdizione da parte di imputati eccellenti.

La storia dell'istituto, la sua applicazione storica nel concreto, dimostrano che di questo istituto si è avvalso, prevalentemente, il potere, a partire dal processo Matteotti sino al trasferimento del processo per la strage di piazza Fontana, passando per il processo Consolo, per il processo dei fatti in Toscana del periodo fascista, per il processo del Vajont e così via. È un istituto, dunque, che deve essere usato con moderazione, proprio per evitare che il potere lo utilizzi per sottrarsi ai suoi giudici, ai giudici precostituiti per legge. E allora, già *l'incipit* di questa proposta di legge è una strumentalizzazione della funzione legislativa per fini di parte. Io non arrivo a definire il quadro nel quale è collocata ed è inserita questa proposta di legge dal presidente Filippo Mancuso che fornisce elementi, dati, cognizioni che appartengono alla sua storia, alla sua coscienza, alle sue relazioni ed ai suoi rapporti all'interno della Casa delle libertà con i suoi leader ed i suoi esponenti maggiori ma è certo che la scansione con la quale si è pervenuti a questo dibattito, ad inchiodare il Parlamento, a fronte dei problemi drammatici della giustizia nel nostro paese (che noi avevamo

portato sulla strada della soluzione con una pluralità di interventi di natura ordinamentale, processuale e finanziaria, ma voi avete interrotto quella strada per percorrere un'altra) è significativa: è del marzo di quest'anno la dichiarazione di Berlusconi in base alla quale il processo di Milano, che lo vedeva imputato, non avrebbe dovuto tenersi; risale a maggio la pronuncia della Cassazione che solleva il dubbio. In un ordinamento rispettoso delle funzioni, dell'equilibrio dei poteri e delle relazioni fra poteri, la questione sarebbe stata, come è stata, portata davanti alla Corte costituzionale, e, fisiologicamente, il sistema di equilibrio dei poteri avrebbe reagito definendo la legalità costituzionale di quella legge o la sua illegittimità. Questo non avete voluto, interferendo sul processo fisiologico di svolgimento dello Stato di diritto. A fronte di quella ordinanza delle sezioni unite, immediatamente, avete presentato una proposta di legge e, immediatamente, l'avete calendarizzata. Cosa inaudita! Se qualcuno di voi presentasse una proposta di legge di interesse generale, che potrebbe interessare tutti i cittadini, non il signor Berlusconi o il signor Previti, a quest'ora, se anche l'aveste presentata il 10 maggio sarebbe ancora giacente in qualche Commissione, si sarebbe aperto un lungo iter di dibattito, di discussione.

In questo caso no! In questo caso si è presentata la proposta di legge il 5 luglio e solo dopo pochi giorni la sua discussione è stata calendarizzata! In questo caso si è stravolto il regolamento del Senato, si sono strozzati i tempi, e si sono definite quelle che dovrebbero essere le priorità della giustizia nel nostro paese. Onorevole Bondi, noi non facciamo una questione del processo Previti o del processo Berlusconi. A me, al nostro gruppo, al nostro partito, alla nostra cultura, alla nostra storia, alla nostra tradizione non interessa l'assoluzione o la condanna di Berlusconi o di Previti, bensì a noi interessa sapere, da cittadini, se sia stato commesso — in questo paese — uno dei crimini più gravi, uno di quelli che distrugge dalle fondamenta il funzionamento dello Stato democratico: la corruzione dei giudici. È questo

ciò che ci interessa, non certo la condanna o l'assoluzione degli imputati. È questo ciò che corrisponde ad un interesse generale.

Ebbene, voi proponete un provvedimento che, in una maniera indefinita, indeterminata, astratta, generica, riproduce una formula che il dibattito giuridico, politico, costituzionale aveva definito come gravida di pericoli, pericoli che furono colti dalla Corte costituzionale nel 1966 quando disse che il vero abuso dell'istituto del legittimo sospetto stava non tanto nel portare eventualmente il processo alla prescrizione, quanto nell'impedire che un processo abbia la sua conclusione naturale, la sentenza. Ebbene, voi, in questa proposta di legge, scrivete esattamente che l'istanza di rimessione sospende automaticamente il processo, che l'istanza impedisce al giudice di pronunciare la sentenza, che l'istanza può essere reiterata, che l'istanza reiterata riproduce i medesimi effetti dell'istanza originaria, purché vi sia il velo dei cosiddetti motivi nuovi.

Ebbene, l'avvocato Pecorella, di motivi nuovi, saprà inventarne mille, diecimila, e la sua penna sarà felice nel trovarli, nel sostenere che a Milano esiste un ambiente che, in virtù del « resistere, resistere, resistere » e dei girotondi, ha determinato una situazione che non consente la libera determinazione dei giudici, e che a Brescia qualche altra manifestazione provocata, organizzata, inventata — questo sarà un motivo nuovo — potrà influire anche sui giudici di quella città. Allora, cosa si farà? Forse si sposterà il processo a Firenze, ma a Firenze, nella rossa Toscana...

Durante il fascismo, quando l'istituto del legittimo sospetto veniva applicato da parte del potere, si sosteneva, a distanza di 15 anni dal radicamento totalitario di quel regime, che determinati processi, in Toscana, non si potevano svolgere, non si potevano celebrare — ed erano processi contro « gerarchetti » che si servivano di tale istituto, perché l'esempio che parte dall'alto si diffonde a cascata; quando si esercita l'arbitrio del potere dall'alto, l'arbitrio diventa poi sopruso comune anche nel territorio — perché quella terra poteva

avere un rigurgito di ribellissimo anarchico, comunista e sovversivo. In tal modo si sottrassero ai giudici naturali vari processi in cui erano imputati quei « gerarchetti » malfattori.

Orbene, il meccanismo che avete messo in atto è infernale e in virtù di esso, attraverso la reiterazione sistematica e continua di questa istanza e l'applicazione continua e sistematica della sospensione del processo e del divieto per il giudice di pronunciare la sentenza, si giungerà non alla prescrizione bensì all'impossibilità di sapere ciò che in uno Stato democratico tutti i cittadini italiani e qualsiasi persona vorrebbero sapere, ossia se vi sia stata corruzione dei suoi giudici. Ciò è quanto vi rappresentiamo in termini di necessità e di riflessione.

Sono convinto che la vostra coalizione è, sì, fatta da qualche servo e da qualche ricattato, come sostiene l'onorevole Mancuso, è, sì, composta da chi è approdato da troppo poco tempo per avere salde radici nella Costituzione, ma è anche fatta di storie e di culture che provengono dalla fiducia nello Stato di diritto e dalla tradizione democratica. Queste coscienze, se non hanno modo di manifestarsi in questi momenti, quando si potranno manifestare? La nostra preoccupazione, quindi, è che in un rapporto perverso tra potere e legge si introduca nel nostro sistema democratico un veleno corrosivo e diffusivo.

PRESIDENTE. Onorevole Soda...

ANTONIO SODA. Signor Presidente, concludo. Riappropriatevi delle vostre funzioni; non sarà la minaccia di scioglimento delle Camere dell'onorevole Pecorella ad impedirvelo. L'onorevole Pecorella rappresenta la figura del piccolo « untorello » che crede di essere la causa del male più grave sulle comunità dell'epoca: la peste. Pecorella crede di essere l'autore, l'artefice, il protagonista, il potente che può far gravare su di voi il peso dello scioglimento delle Camere e rimandarvi a casa, ma ciò non sta in lui.

Ribellatevi da questi condizionamenti e restituite alla legge la sua funzione di

astrattezza, di generalità, di equilibrio, di equità. Modificate questo provvedimento e rendetelo veramente strumento ed istituto eccezionale. Non credo a questo istituto, ma giacché vi accingete ad introdurlo, eliminate la sospensione automatica e definite la *legittima suspicione*...

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Soda...

ANTONIO SODA. ...riappropriatevi delle vostre funzioni e siate uomini liberi (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Acquarone. Ne ha facoltà.

LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione sulle linee generali che ha preceduto questo momento ha evidenziato due filoni critici nei confronti della proposta di legge in esame. Il primo, usando un antico brocardo, è quello riferito all'*occasio legis*; l'altro, sempre ricorrendo ad un vecchio brocardo, è quello riferito alla *ratio legis*. Molti hanno sostenuto che questa proposta di legge è viziata per essere *ad personam*. Non sono in possesso delle informazioni dell'onorevole Mancuso e, quindi, non posso entrare in una questione di tale genere. Per una certa consuetudine con i libri di diritto, preferisco occuparmi della *ratio legis*.

In definitiva, e non vorrei che qualcuno della mia parte politica mi guardasse male, se questa legge in qualche misura potesse essere utile a qualche imputato eccellente ma fosse una buona legge, non avrei esitazione a dire che la bontà della legge supera il momento occasionale. In realtà, invece, ritengo questa legge erronea e, per larga parte, incostituzionale. Quando la legge delegante ha affermato, al suo articolo 17, che avrebbe dovuto essere mantenuta l'ipotesi di rimessione nei casi di ordine pubblico e di legittimo sospetto, ci si trovava di fronte ad un clima, non solo

dottrinale, ma anche giurisprudenziale, nel quale la norma contenuta nel codice Rocco era sfuggita alle censure di costituzionalità più volte sollevate soltanto perché si era preso atto, come ha ricordato poc'anzi il collega Soda, che di essa si era fatto un uso molto limitato. Dunque, quell'eccezionalità cui si riferiscono i primi emendamenti sui quali intervengo era stata nei fatti riconosciuta dall'intero corpo giudiziario anche per l'intervento in materia della Corte di Cassazione.

Certamente, tutti avvertiamo il bisogno di avere un giudice imparziale. È per questo che tradizionalmente sono previsti nell'ordinamento due sistemi: il sistema della riconsunzione (si ha quando si ritiene che uno o più singoli giudici, per ragioni di carattere personale, non possano offrire le garanzie di imparzialità e terzietà proprie di un giudice) e quello della rimessione (in cui si ritiene che, per ragioni di carattere ambientale, l'intero corpo giudiziario di una zona del nostro paese sia condizionato tutto nel suo complesso).

Si è sempre sostenuto dalla dottrina specialistica e dalla giurisprudenza — e ne troviamo tracce anche nella sentenza del 1963 della Corte costituzionale — che nel momento in cui si contesta l'imparzialità non di un singolo giudice ma del complesso di tutti i giudici di una certa sede giudiziaria devono esservi motivi di carattere eccezionale. È questa la ragione che ha spinto il legislatore delegato, anche di fronte ad un parere perplesso del CSM e ad un parere contrario della Corte di cassazione, a dire che le espressioni ordine pubblico e legittimo sospetto erano meglio interpretate da una specificità, quella tradotta poi nell'articolo 45 del codice di procedura penale oggi vigente, in cui riferendosi al legittimo sospetto si parlava di una situazione tale da turbare la libertà di determinazione di tutti i soggetti partecipanti al processo. Attraverso questa norma, e lo spiega bene la relazione della Commissione parlamentare presieduta da un illustre giurista come l'amico e collega Marcello Gallo, si è voluto sostituire ad una formula generica una formula un po' più specifica proprio per evitare quelle

incertezze che avevano portato alcuni giudici ad ordinanze di remissione alla Corte costituzionale e per venire incontro ad una richiesta profonda della dottrina processualpenalistica in materia.

Ora, con il disegno di legge in esame, si vuole tornare alla formula generica del legittimo sospetto. Ritorniamo, quindi, indietro, ritorniamo a contrastare le esigenze, fatte proprie dalla Commissione parlamentare, di una legge più specifica per evitare problemi di indeterminatezza tali anche da attribuire eccessiva discrezionalità al giudice chiamato a decidere sull'istanza di remissione che — ripeto ancora una volta — è molto più grave e più pregnante di quanto non sia quella di riconsunzione che riguarda un singolo giudice e non l'intero corpo giudiziario.

Direi che queste esigenze sono oggi rafforzate dall'entrata in vigore del nuovo articolo 111 della Costituzione, laddove se da un lato viene rafforzato il diritto di garanzia dell'imputato, dall'altro vengono anche chiariti che i punti fondamentali del nostro ordinamento giuridico — tali da assumere rango di norma costituzionale — sono quelli relativi alla durata dei processi. Quella della durata dei processi è infatti materia delicata; al riguardo la Corte di Strasburgo aveva occasione, direi quasi quotidiana, di sindacare i giudici italiani, condannando l'Italia a pesanti sanzioni pecuniarie. Poi, noi abbiamo cercato di riparare le sorti dell'erario in materia, con la legge Pinto che, affidando ad un giudice nazionale l'ammontare del risarcimento dovuto per la lentezza dei giudizi, è meno severa — quanto meno nell'ammontare delle sanzioni — di quanto non sia stata in passato la Corte di Strasburgo, ma è certo comunque che il principio della durata dei processi è un principio che ha assunto, in forza del nuovo articolo 111 della Costituzione, rango costituzionale.

Dobbiamo quindi arrivare ad un temperamento razionale tra l'esigenza della difesa dell'imputato e quella della difesa della giustizia nel suo complesso, che rappresenta un bene talmente forte,

non dico da superare, ma certamente da equilibrare quel possibile eccesso di un concetto garantistico.

Ecco perché ritengo che fosse molto migliore la formula adoperata dal legislatore del 1989, laddove ha ritenuto — come ha ritenuto la dottrina intervenuta successivamente — che la formula adoperata dal nuovo codice (la libertà di determinazione dei soggetti partecipanti al processo) comprenda in sé la nozione di legittimo sospetto (la vecchia legittima suspicione), dandogli però un contributo più concreto, meno labile e quindi più consono alle esigenze della giustizia. Ciò avviene anche in rapporto all'altro momento — che è quello su cui intervengono molti degli emendamenti in discussione —, cioè in ordine alla sospensione del processo nei casi in cui sia sollevata la questione di legittimo sospetto. Perché tutto sommato il problema di fondo è proprio questo: esaminando l'articolo 47, così come vuole essere modificato dalla cosiddetta legge Cirami — che poi in realtà ha avuto, al Senato, anche l'intervento chimico-fisico di un farmacista, qual è il collega Carrara (perché in realtà parliamo di legge Cirami, ma quello in discussione è il risultato del maxiemendamento Carrara) —, ci troviamo di fronte ad una norma, che può consentire un indefinito allungamento dei processi.

Signor Presidente, avendo l'abitudine di frequentare le aule giudiziarie, ho sempre ritenuto che sia un errore arrivare al maxiprocesso, con moltissimi imputati, perché già *naturaliter* il maxiprocesso ha quasi sempre come suo momento terminale quello della prescrizione dei reati. Ma quando si applica al maxiprocesso l'istituto della rimessione, così come previsto dalla proposta di legge oggi in discussione, allora il giorno del giudizio — quel « giorno del giudizio » di cui così bene ha parlato un mio maestro, Salvatore Satta — sarebbe veramente il giorno del giudizio definitivo, perché attraverso la possibilità, che ciascun imputato ha, di sollevare la questione della rimessione (ivi compresa la reiterazione della richiesta anche per nuovi motivi da

parte dello stesso imputato), con conseguente sospensione automatica del procedimento in corso, possiamo dire che abbiamo stabilito la morte definitiva della giustizia penale in processi molto gravi (parlo soprattutto dei processi contro la criminalità organizzata).

Ebbene — e passo alla seconda parte del mio intervento — questa norma non soltanto è erronea, non soltanto è sbagliata, ma è anche incostituzionale. So bene che, ieri, questa Camera ha respinto una pregiudiziale di costituzionalità, ma so altrettanto bene che non può essere certo un voto di una maggioranza parlamentare a far diventare costituzionale una norma che costituzionale non è.

Nel caso specifico, individuo due difetti di costituzionalità: uno di carattere più generale, uno di carattere più particolare che, a mio avviso, è insuperabile.

Il primo è rappresentato dall'esistenza di un conflitto con l'articolo 25 e con l'articolo 111 della Costituzione in quanto, attraverso le norme che oggi sono sottoposte al nostro esame, si snaturerebbe completamente la portata del principio del giudice naturale previsto dall'articolo 25 ma, soprattutto, ci si scontrerebbe — come ho avuto occasione di precisare poc'anzi — con il principio costituzionale del giusto processo che, tra i suoi principi, prevede anche quello della ragionevole durata dei processi.

Ma, a mio avviso, vi è un argomento ancora più forte in ordine al quale, francamente, non so per quali ragioni la maggioranza non abbia un momento di resipiscenza. Mi riferisco a quando la norma in esame, che modifica l'articolo 47, riproduce testualmente, allargandone la portata, una norma contenuta nell'articolo 45 del vigente codice di procedura penale, che è già caduta sotto la cesoia della Corte costituzionale attraverso le note sentenze dell'ottobre del 1996, ribadite dall'ordinanza del gennaio del 1997.

Cerchiamo, dunque, di spiegare, nei pochi minuti che mi sono concessi, la questione.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
PIER FERDINANDO CASINI (ore 10,50)

LORENZO ACQUARONE. Nel codice del 1989 era contenuta la disposizione che vietava al giudice di pronunciare sentenza fino a quando non fosse stata decisa dalla Corte di cassazione l'istanza di rimessione. La Corte costituzionale, con la sentenza del 1996, stabilì che questa norma doveva essere espunta dall'ordinamento giuridico in quanto incostituzionale perché, attraverso tale disposizione, vi era la potenzialità che si arrivasse ad un enorme allungamento dei processi.

È pur vero che nella motivazione della sentenza si parla della reiterazione dei processi — e se ne parla ancor di più nell'ordinanza del 1997 che dichiara l'inammissibilità —, ma ciò non vuol dire che la Corte costituzionale abbia dichiarato — come poteva ben fare — incostituzionale la norma laddove non prevede che, in caso di reiterazione, vi sia un blocco (cioè non sia possibile la reiterazione e, quindi, in questo modo non si possa allungare all'infinito la durata dei processi). No, la Corte costituzionale ha posto in essere un'operazione molto più secca, ha affermato: poiché vi è questa potenzialità, espungo dall'ordinamento giuridico la norma così com'è. Dunque, la norma che prevede la sospensione automatica è stata dichiarata incostituzionale.

Con riferimento al fatto che la motivazione della Corte, sia nella sentenza sia nell'ordinanza, fa riferimento alla possibilità di un abuso dell'istituto, occorre precisare che è la *ratio* che ha condotto la Corte alla pronuncia, ma il dispositivo è secco.

Tutti noi che abbiamo un minimo di conoscenza delle pronunce della Consulta, sappiamo benissimo che essa avrebbe potuto pronunciarsi in modo diverso: avrebbe potuto emettere, in ipotesi, una sentenza di parziale accoglimento oppure una sentenza interpretativa, di quelle attraverso le quali si afferma che la norma è illegittima, nella misura in cui di questo possibile abuso se ne faccia, invece, uso.

Sulla potenzialità la Corte si è pronunciata. E proprio perché vi è questa potenzialità, la Corte ha dichiarato la norma incostituzionale. Quindi, ci troviamo di fronte alla riproduzione allargata di una norma che la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale con sentenza, prima, e con ordinanza, poi.

A questo punto il problema è secco: può, chi è chiamato a promulgare le leggi, promulgare una legge la cui incostituzionalità non è soltanto affermata ma è dichiarata tale dal giudice delle leggi? Secondo una parte anche autorevole della dottrina — perché risale a Costantino Mortati — non sarebbe questo un caso che legittima il rinvio alle Camere del testo di legge ma sarebbe, addirittura, un caso che obbligherebbe il Presidente della Repubblica a non promulgare la legge, in quanto la promulgazione di una legge costituzionale potrebbe adombrare il reato di attentato alla Costituzione. Su una norma di questa gravità noi, ieri, con un voto a maggioranza della Camera, abbiamo detto: è costituzionale.

Ebbene, signor Presidente, onorevoli colleghi, sotto questo profilo la censura non può essere che estremamente grave, rivolta in quest'aula, rivolta al paese e rivolta anche a chi è chiamato a garantire nel paese la legittimità costituzionale di un ordinamento ordinato. Dunque, come ho detto all'inizio del mio intervento, penso che la norma al nostro esame sia erronea, inutile ed incostituzionale.

Signor Presidente, nel mio intervento non ho voluto fare riferimenti — come viceversa è stato fatto da quasi tutti gli oratori intervenuti in discussione sulle linee generali — a ciò che ho definito *occasio legis*. Ripeto ancora e in definitiva: non mi interessa l'*occasio legis*: se questa norma fosse buona e riguardasse qualche imputato eccellente, la cosa mi interesserebbe molto poco perché ritengo prevalente l'interesse del paese ad avere buone leggi rispetto alle possibili ricadute su qualche processo in corso.

La verità è che questo è un provvedimento « cattivo » ed è un provvedimento incostituzionale. Queste sono le ragioni

per le quali, sui singoli emendamenti, il gruppo che ho l'onore di rappresentare condurrà una battaglia civile e democratica qui, in quest'aula parlamentare, spinto anche da una forte indignazione popolare che, per la prima volta, è stata così forte in materia di giustizia, perché effettivamente questa norma intacca ed offende la coscienza democratica del popolo italiano (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, chiedo a tutti voi un attimo di attenzione. Alcuni colleghi sono venuti informalmente presso la Presidenza ed hanno posto al Presidente della Camera il problema connesso all'ordine dei lavori per la giornata odierna.

Considerati il numero di deputati che chiedono di parlare ed il mancato contingentamento dei tempi su questo provvedimento per il mese di settembre, appare chiaro che difficilmente se ne potrà concludere l'esame fra oggi e domani. « Difficilmente » naturalmente è un eufemismo, come tutti capiamo.

A questo punto, diversi colleghi hanno formulato l'ipotesi di passare direttamente agli altri punti all'ordine del giorno, anche per evitare che il dibattito sull'articolo unico e sul complesso delle proposte emendative presentate come sta avvenendo oggi — risulti spezzato tra la seduta odierna e la seduta del mese di ottobre, in cui ricominceremo l'esame del provvedimento.

Onestamente, a me sembra che la considerazione formulata da questi colleghi sia di grande buonsenso: francamente, credo che perdere tempo inutilmente, visto che non riusciamo a concludere l'esame del provvedimento, non serva a nessuno e, soprattutto, non serva neanche alle istituzioni.

Però, su questo vorrei chiedervi se vi sono pareri contrari e da quanto ho sentito informalmente non vedo grande contrarietà. In ogni caso, se vi sono pareri contrari è chiaro che la questione assume un significato diverso, ma se siamo tutti

d'accordo su questa procedura, direi che potremmo passare al provvedimento sulle biotecnologie, rinviando alla Conferenza dei presidenti di gruppo la calendarizzazione del provvedimento di cui stiamo discutendo: tra l'altro, mi rivolgo ai presidenti dei gruppi, anticipo alle 19.30 di oggi la convocazione della Conferenza dei presidenti di gruppo prevista per domani mattina.

**MARCO BOATO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARCO BOATO.** Signor Presidente, lei sta chiedendo un parere sull'ipotesi che lei ha formulato e in questo senso vorrei fare brevissimamente una considerazione. Noi presidenti dei gruppi dell'opposizione non abbiamo deciso la calendarizzazione di questo provvedimento: non essendoci la maggioranza prevista dal regolamento nella Conferenza dei presidenti di gruppo, l'ha decisa lei e lo ha fatto con una formula precisa: ove le Commissioni terminino il loro lavoro. Dopo averlo assegnato, positivamente, alle Commissioni congiunte I e II — e di questo gliene do atto —, il provvedimento, è stato calendarizzato in aula per il giorno 25 settembre, ed è previsto che venga affrontato anche nei giorni 26 e 27 settembre fino a venerdì, e ove non siano conclusi i lavori nei tre giorni previsti il provvedimento verrà ripreso nel calendario dell'aula il giorno 10 ottobre. Questo è ciò che lei ha stabilito senza il nostro consenso, ma noi, pur dissentendo, ci siamo adeguati a quanto da lei deciso. Quindi, è successo che un provvedimento rispetto al quale la maggioranza non ha chiesto, o non ha avuto il coraggio di chiedere, la procedura d'urgenza, che avrebbe previsto l'attribuzione di 30 giorni di tempo alle Commissioni congiunte, ossia metà dei 60 giorni ordinari, è stato portato in aula in un periodo inferiore ai 30 giorni che sarebbero stati garantiti alle opposizioni o a chiunque altro nell'ipotesi della deliberazione di una procedura d'urgenza. Nel corso dell'esame in sede referente noi abbiamo presentato

numerosi emendamenti, tutti esclusivamente di merito, e la maggioranza e i relatori non hanno presentato un solo emendamento, rinviando all'Assemblea l'esame specifico degli emendamenti e riservandosi dichiaratamente di presentarli per l'Assemblea: al riguardo, ci sono decine di dichiarazioni. Siamo arrivati in aula e, nel momento in cui sono scaduti i termini per gli emendamenti, soltanto le opposizioni, riducendo il numero degli emendamenti, hanno presentato esclusivamente emendamenti di merito; nessun deputato della maggioranza ha presentato un solo emendamento di merito. I relatori avevano informalmente ipotizzato la presentazione da parte loro di emendamenti di merito nella seduta di questa mattina del Comitato dei 18, ma nessun emendamento di merito da parte dei relatori è stato presentato questa mattina, mentre è stato espresso il parere contrario « all'ingrosso » su tutti gli emendamenti presentati dall'opposizione. Io credo, signor Presidente, che da questo punto di vista non è che stiamo perdendo tempo inutilmente, ma stiamo cercando faticosamente di svolgere il nostro lavoro per modificare il testo di questa proposta di legge e chi dice che c'è il muro contro muro sta esattamente elevando un muro contro qualunque ipotesi emendativa.

Signor Presidente, non esprimo una pregiudiziale contrarietà alla proposta che lei ha fatto, ma esprimo una pregiudiziale non contrarietà dopo aver ricostruito, sia pure in pochissimi minuti, l'iter che sta verificandosi in rapporto a questa proposta. Il muro contro muro non lo sta facendo l'opposizione ma la maggioranza e gli stessi relatori che non hanno finora presentato la proposta di modifica, neppure di una virgola, di questa proposta di legge.

Per concludere, signor Presidente, le chiedo, affinché vi sia la non contrarietà eventuale — bisognerà sentire anche gli altri eventualmente —, che lei confermi in aula e non nella Conferenza dei capigruppo ciò che ha deciso e cioè che se l'esame non viene completato nei giorni 25, 26 e 27 — oggi è il 26 settembre — il

provvedimento viene calendarizzato per il 10 ottobre. Infatti, lei poco fa ha detto una cosa — glielo dico con amicizia e rispetto, lei lo sa — che non mi è piaciuta.

**PRESIDENTE.** Onorevole Boato, la spiega anche a me la cosa che non le è piaciuta?

**MARCO BOATO.** Signor Presidente, il fatto di rinviare alla Conferenza dei capigruppo la calendarizzazione di questo provvedimento. Lei ha già deciso la calendarizzazione di questo provvedimento nella precedente Conferenza dei capigruppo, l'ha annunciata in aula ed è stampata. Secondo tale calendarizzazione se questo provvedimento non viene portato a conclusione nei giorni 25, 26 e 27 settembre, viene rinviato al 10 ottobre. Le chiedo di confermare tutto ciò in aula prima di prendere qualunque decisione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Boato, le modalità del suo intervento mi inducono in tentazione di non darle affatto questa risposta. Ciò, perché, prima di tutto, io non sono tenuto a dargliela, come lei sa, infatti i calendari vengono stabiliti dalla Conferenza dei presidenti di gruppo. In second'ordine, non consento ad alcuno di mettere in discussione la parola del Presidente della Camera (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale e di deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo*).

Scusi, onorevole Boato, lei è a conoscenza della stima che le porto, ma l'unica arma, l'unica forza che ha il Presidente della Camera nel rapporto tra i gruppi parlamentari è la parola che dà agli stessi. Per cui, non le riconfermo il termine del 10 ottobre perché lei me lo chiede, poiché per me non è neanche in discussione, a meno che la Conferenza dei presidenti di gruppo con un'ampia maggioranza o con la maggioranza prescritta — che, come lei sa, non c'era quando abbiamo parlato della proposta di legge Cirami —, non dica, magari perché sono intervenuti elementi nuovi, che vi è un accordo più ampio per l'anticipo della discussione relativa alla proposta di legge Cirami.